



www.consulting3000.com

info@consulting3000.com

MILANO - ITALY

via Monti 8
20123

Tel. +39 (0)2 87167377

Fax +39 (0)2 70047188

PADOVA - ITALY

via Foscolo 18
35131

Tel. +39 (0)49 8364364

Fax +39 (0)49 8364364

Consultants & Lawyers in Italy

PATTO PARASOCIALE

tra

- la XXXX con sede in, Italia,, capitale sociale di Euro, iscritta presso la Camera di Commercio dial n., C.F. e Partita IVA n., in persona del suo legale rappresentante, (di seguito semplicemente XXXX);
- il Signor YYYY, nato a, il, e residente a (di seguito denominato solo YYYY);
- ed il Signor ZZZZ, nato a, il, e residente a, (di seguito denominato ZZZZ);

congiuntamente indicati con il termine “Parti” o “Soci”

premessi che

- XXXX è una impresa che produce e commercializza attrezzature refrigerate per la ristorazione, la pasticceria e il settore domestico, in Italia e all'estero;
- che la stessa ha acquisito un know-how unico nel settore, oltre che una considerevole esperienza, per l'apprezzata qualità del disegno, per l'elevato standard qualitativo e per la tecnologia dei suoi prodotti;
- che i prodotti e i componenti di XXXX Italia incorporano disegni, brevetti, tecnologie, know-how sviluppati dalla stessa, così come marchi registrati di sua proprietà, che contraddistinguono i suoi prodotti;
- che XXXX Italia è intenzionata a rafforzare la propria presenza sul mercato australiano e neozelandese attraverso la società XXXX Australia Pty Ltd, che ha come scopo ed oggetto sociale la distribuzione e commercializzazione dei suoi prodotti (di seguito denominati “Prodotti”);
- che le Parti sono socie al 100% del capitale sociale della XXXX Australia Pty Ltd, al momento della sottoscrizione del presente Patto, detenute fiduciarmente da terzi;
- che la XXXX Australia Pty Ltd (di seguito denominata XXXX), è una società a responsabilità limitata di diritto australiano, costituita in data, con sede in, Stato di, Australia, che avrà il capitale sociale di A\$ 100.000 rappresentato da 100.000 quote del valore nominale di A\$ 1; iscritta presso la al n.; si allegano l'atto costitutivo e lo statuto della società, allegato A;
- che l'oggetto sociale della XXXX è la commercializzazione e distribuzione dei Prodotti della XXXX Italia, con poteri d'importare ed esportare detti articoli, nonché prestare assistenza tecnica specializzata, partecipare ad altre imprese ed esercitare qualsiasi attività connessa, collegata od accessoria;
- che il sig. YYYY ha la qualifica di Managing Director, che ha una notevole esperienza nella commercializzazione e distribuzione dei Prodotti e che conosce approfonditamente il mercato nella vendita dei predetti articoli;

- che la XXXX Italia, attraverso gli organi societari della XXXX, desidera, tra l'altro, nominare il sig. YYYY amministratore delegato - Managing Director - della XXXX, alle condizioni indicate nel Management Agreement di cui all'allegato B;
- che il sig. ZZZZ, riveste la qualifica di Director, e ha sviluppato una notevole esperienza nel campo della vendita dei Prodotti;
- che le Parti desiderano, regolamentare i loro rapporti, oltre quanto previsto dallo Statuto della XXXX e nel rispetto della normativa di legge applicabile;
- e che le stesse intendono altresì, con il presente patto, regolare e coordinare i rapporti amministrativi e gestionali della XXXX e sono intenzionate a gestire i propri interessi nella XXXX, dando precise istruzioni in merito ai relativi amministratori e gestori;
- che gli allegati e le premesse sono parte integrante del presente Patto;

si conviene e si stipula quanto segue:

1) OGGETTO DEL PATTO

Il presente Patto ha per oggetto la regolamentazione del rapporto tra le Parti, oltre quanto previsto dallo Statuto, e della limitazione o del vincolo di trasferibilità delle quote che essi detengono in seno alla XXXX, nonché degli obblighi e limiti aggiuntivi come meglio specificati nel prosieguo del presente Contratto;

2) SCOPO DELLA XXXX

Lo scopo e l'oggetto sociale della XXXX è la distribuzione e commercializzazione dei Prodotti nel territorio dell'Australia e Nuova Zelanda.

3) CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale iniziale della XXXX sarà pari a A\$ 100.000 rappresentato da 100.000 quote del valore nominale di A\$ 1, ed è così detenuto dalle Parti:

- la quota pari al 70% del capitale sociale è detenuta dalla XXXX Italia ed il valore monetario ad essa corrispondente, di A\$ 70.000, sarà versato dalla XXXX Italia;
- la quota pari al 15% del capitale sociale, è detenuta dal sig. YYYY, mentre il valore ad essa corrispondente, di A\$ 15.000, sarà versato dalla XXXX Italia in ragione delle prestazioni che il sig. YYYY effettuerà per conto della XXXX in qualità di Managing Director della stessa;
- la quota pari al 15% del capitale sociale, è detenuta dal sig. ZZZZ, mentre il valore ad essa corrispondente, di A\$ 15.000, sarà versato dalla XXXX Italia in ragione delle prestazioni di collegamento tra le XXXX Italia e XXXX svolte dal sig. ZZZZ.

Il capitale sociale sarà pertanto interamente versato, per A\$ 100.000, dalla XXXX Italia e le quote attribuite ai sig. YYYY e ZZZZ, verranno dalla prima donate a questi ultimi per le attività da essi svolte.

4) DISTRIBUZIONE DEI DIVIDENDI

Qualora vi siano utili da distribuire ai soci, la suddivisione avverrà proporzionalmente alle quote detenute da ciascuno di essi.

La data di inizio della distribuzione dei dividendi e la distribuzione stessa sarà decisa dal Consiglio di Amministrazione della XXXX e dall'Assemblea dei soci della stessa, di anno in anno, tenendo in considerazione le necessità della azienda e comunque solo quando siano state ripianate a bilancio le perdite degli esercizi precedenti.

La posizione di YYYY, nella sua qualità di socio, non sarà diversa, nel trattamento economico, da quella degli altri soci.

Diversamente la posizione di YYYY quale Amministratore e Managing Director della XXXX, sarà regolata separatamente nell'accordo che si allega al n. B e gli importi allo stesso attribuiti ai sensi dell'art..... del predetto contratto, sono da considerarsi quali premi ed incentivi per l'attività dallo stesso svolta in qualità di Managing Director della XXXX.

5) DIRITTO DI PRELAZIONE

Fatto salvo quanto previsto all'art.6 (clausola di gradimento) del presente patto, viene stipulato un diritto di prelazione tra i Soci.

5.1 Il socio che intende vendere, assegnare, cedere o altrimenti trasferire in altre forme a terzi, a titolo oneroso o gratuito, tutte o una parte delle quote della XXXX, dovrà fare pervenire la relativa comunicazione per iscritto agli altri soci, nelle forme e mezzi previsti dagli articoli seguenti e dallo Statuto.

5.2. I Soci interessati dovranno dichiarare entro 60 giorni la loro intenzione o meno di acquistare le quote, in proporzione alle quote già possedute.

5.3 Se una delle Parti non accetta l'offerta, perché non interessata, gli altri Soci avranno il diritto di acquistare le quote poste in vendita, così come la parte offerente sarà libera di cedere le quote al terzo alle condizioni dell'offerta, fermo che il prezzo non potrà essere inferiore o superiore al prezzo individuato e stabilito nella comunicazione di cui al punto 5.1 che precede, salvo quanto previsto all'art.6.

5.4 Qualora una delle Parti si dichiari nel termine di cui all'art.5.2 interessata all'acquisto delle quote, ma non vi sia accordo sul prezzo con cui le stesse sono poste in vendita, la determinazione del valore delle quote verrà affidata alla società di revisione, o altra similare.

5.5 YYYY e ZZZZ si impegnano, per tre (3) anni dalla data di sottoscrizione del presente Patto, a non trasferire, salvo che ai propri stretti congiunti (moglie e figli), a nessun titolo le proprie quote e a non costituire sulle stesse gravami e vincoli da cui possa derivare la perdita del diritto di voto, o dare comunque in garanzia le proprie partecipazioni nella XXXX, senza la preventiva autorizzazione scritta della XXXX Italia.

5.6 In particolare qualora i signori YYYY e ZZZZ, intendano sottoporre le proprie quote a diritti altrui, ad esempio in relazione all'usufrutto o al pegno delle quote stesse, si obbligano ad applicare il presente articolo, offrendo preventivamente la cessione delle quote in piena proprietà alla XXXX Italia.

5.7 Nel caso in cui una delle Parti violi le disposizioni del presente articolo 5, e venda a terzi la propria quota senza rispettare il diritto di prelazione, sarà obbligata al pagamento della penale di cui al successivo art.20.

6) CLAUSOLA DI GRADIMENTO

Fatto salvo il diritto di prelazione di cui al precedente art.5, l'ammissione di nuovi soci nella XXXX deve essere approvato per iscritto dalle parti rappresentanti il 70% del capitale sociale e resta subordinata all'accettazione del presente patto parasociale da parte dei nuovi partecipanti.

7) PATTO DI CONSULTAZIONE

Le Parti dovranno periodicamente consultarsi sui problemi di interesse comune, aumenti di capitale e comunque operazioni di rilevanza tale da incidere sulla gestione ordinaria e straordinaria della XXXX.

8) NOMINA E POTERI DEGLI AMMINISTRATORI

8.1 Le parti si impegnano a deliberare le nomine dell'Organo Amministrativo come segue: cinque (5) posizioni di consiglieri, di cui tre (3) ricoperte da persone nominate dalla XXXX Italia, una (1) ricoperta da persona nominata da YYYY ed una (1) ricoperte da persona nominata da ZZZZ.

8.2. Quanto ai poteri del Consiglio di Amministrazione e dei singoli amministratori, il Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto nello Statuto, delibera, previa approvazione dell'assemblea dei soci presa con almeno il voto del 70% del capitale sociale, i seguenti atti:

- l'acquisizione e vendita di immobili o costituzione di diritti reali sugli stessi per un ammontare superiore a A\$ _____;
- l'esecuzione, modificazione e/o rescissione di contratti tra società e soci e/o Amministratori e dirigenti;
- la determinazione di compensi (pro-labore) e possibili benefici addizionali per gli Amministratori;
- l'approvazione di bilanci annuali e pluriennali ed ogni deviazione da essi superiore al 5%;
- l'apertura e mantenimento di filiali e uffici rappresentativi in Australia ed altrove;
- le fusioni, accorpamenti, incorporazioni sia totali che parziali;
- la trasformazione della struttura legale della XXXX;
- l'acquisizione e/o disposizione di partecipazioni;
- la proposta di aumento del capitale in base allo statuto di XXXX e al Patto, nonché alle necessità finanziarie ed economiche della stessa, ma garantendo la proporzione iniziale della partecipazione dei soci (70% XXXX Italia, 15% YYYY, 15% ZZZZ).

8.3 Il sig. YYYY, in qualità di Amministratore delegato della XXXX, avrà i poteri di ordinaria amministrazione entro i limiti riportati qui di seguito, nello Statuto e nella legge applicabile, al cui pieno rispetto egli si obbliga e che è tenuto a rispettare con la massima diligenza.

In particolare egli dovrà ottenere l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione nei seguenti casi:

- per l'esecuzione, modifica e/o rescissione di contratti di finanziamenti o contratti finanziari o apertura di linee di credito, per un ammontare superiore a A\$ _____;
- per l'esecuzione di documenti di rimessione del debito del terzo verso la XXXX o documenti di compromesso o transazione in ordine a diritti della XXXX;
- per la stipula di contratti di licenza, vendita o altro genere di disposizione relativa a tecnologia, know-how, marchi, segni distintivi, diritti di autore, informazioni confidenziali o ogni altro diritto industriale o di proprietà intellettuale della XXXX;
- per svelare ogni informazione confidenziale della XXXX;
- per la decisione delle linee guida della gestione della struttura operativa, le relazioni con i clienti e le politiche di fatturazione;
- per la nomina e revoca dei supervisori contabili e la stipula di contratti per un salario eccedente A\$ _____ mensili;
- per acquisire, vendere o affittare aziende o complessi aziendali;
- per stipulare contratti o prendere impegni superiori all'anno;
- per stipulare o sottoscrivere contratti aventi per oggetto l'acquisto o la vendita di beni superiori a A\$ _____;
- per decidere le politiche commerciali della società, rispettando in particolare la politica di sconti e il listino prezzi;
- per effettuare pagamenti della XXXX che dovranno essere compiuti attraverso disposizioni bancarie ad eccezione delle spese di piccola cassa fino ad un ammontare di A\$ _____ mensili;
- per stipulare o sottoscrivere atti, contratti, impegnare con un unico atto o più atti la società per un valore mensile di A\$ _____. I pagamenti effettuati alla XXXX Italia saranno invece liberamente consentiti senza limite alcuno.
- per stipulare fidejussioni, ipoteche, pegni e prestiti a terzi.
- per l'adozione del bilancio annuale e del piano strategico per la XXXX ed ogni sua modifica successiva;
- per la scelta di istituti di credito per i depositi bancari e apertura di conti;
- per la decisione dei cambiamenti in ordine all'inizio e alla fine dell'anno fiscale;
- per l'autorizzazione di uno dei soci ad assumere obblighi e responsabilità in nome della XXXX;
- per ogni cambiamento nei principi di contabilizzazione della XXXX, salvi i limiti previsti dalle generali regole sulla contabilità;
- per approvare eventuali elezioni di domicilio fiscale della XXXX.

9) POLITICA DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLA XXXX

9.1 La XXXX commercializzerà i Prodotti nel mercato australiano e neozelandese. Le Parti, attraverso il Consiglio di Amministrazione, determineranno il prima possibile la politica di commercializzazione della XXXX ed, in particolare, il listino prezzi, la politica di sconti, le condizioni ed i termini di pagamento, il valore e il pagamento delle commissioni, l'organizzazione delle reti di vendita diretta ed indiretta, gli accordi di agenzia e le loro condizioni economiche ecc. Le Parti imposteranno ogni anno un bilancio preventivo di vendite e relativi costi per l'anno seguente.



www.consulting3000.com

info@consulting3000.com

MILANO - ITALY

via Monti 8

20123

Tel. +39 (0)2 87167377

Fax +39 (0)2 70047188

PADOVA - ITALY

via Foscolo 18

35131

Tel. +39 (0)49 8364364

Fax +39 (0)49 8364364

Consultants & Lawyers in Italy

9.2 La XXXX, YYYY e ZZZZ non avranno nessun potere di rappresentanza nei confronti della XXXX Italia o di qualsiasi società direttamente o indirettamente collegata ad essa, ma dovranno, in generale, agire nella tutela degli interessi della XXXX Italia.

9.3 In particolare XXXX, tramite il suo Amministratore YYYY, i suoi procuratori, dirigenti, impiegati, si impegna, al meglio delle proprie capacità, a promuovere la commercializzazione dei Prodotti con la diligenza del buon commerciante. XXXX, sempre tramite YYYY, si impegna a rispettare i limiti territoriali, i divieti di concorrenza, i minimi garantiti, ed i termini commerciali stabiliti dalle Parti; si avvarrà inoltre di personale qualificato, che promuoverà e svolgerà le predette attività esclusivamente per Prodotti.

La XXXX utilizzerà anche i marchi e Know-how XXXX Italia solo in connessione alla sua attività, ed in conformità con i termini e condizioni indicati nei contratti di concessione di distribuzione e licenza di marchio, brevetto e Know-how ed al fine di tutelare e migliorare la reputazione e l'immagine commerciale di XXXX Italia e dei suoi marchi e brevetti.

XXXX, inoltre, concorderà con XXXX Italia qualsiasi azione giudiziaria o di tutela connessa ai suddetti brevetti, marchi e know-how, se necessario.

La XXXX Italia concederà le licenze relative ai brevetti, marchi e know-how alla XXXX in connessione alla commercializzazione dei Prodotti.

XXXX utilizzerà i predetti marchi solo al fine di identificare e pubblicizzare i Prodotti, impegnandosi a non depositare i marchi medesimi, salvo autorizzazione, così come marchi simili, nomi ed altri segni appartenenti alla XXXX Italia (o altri segni con essi confondibili) in altri Stati, o giurisdizioni o pubblica amministrazione.

XXXX dovrà inoltre informare la XXXX Italia di qualsiasi violazione, da parte di terzi, dei suddetti diritti di queste ultime.

Inoltre XXXX dovrà astenersi da qualsivoglia atto che possa recare danno all'immagine ed alla reputazione commerciale della XXXX Italia.

10) PATTO DI NON CONCORRENZA

I signori YYYY e ZZZZ non potranno, per tutta la durata del patto e nei tre (3) anni successivi alla sua risoluzione o al suo termine, esercitare in proprio o per interposta persona attività in concorrenza con l'oggetto sociale delle XXXX, nel territorio italiano, australiano e neozelandese, senza previa autorizzazione scritta della XXXX Italia. In particolare, i signori YYYY e ZZZZ sono obbligati a non produrre, né vendere, né distribuire o commercializzare i Prodotti, e ad astenersi da ogni forma di relazione commerciale, diretta o indiretta o per interposta persona o attraverso società o in società con terzi, o come dipendenti, agenti, o collaboratori a qualsiasi titolo, a favore di o con imprese produttrici e/o commercializzanti prodotti in concorrenza con i Prodotti, durante la vigenza del presente Patto e nei tre (3) anni successivi allo scioglimento del rapporto per risoluzione o scadenza naturale del Patto o qualsiasi altro motivo, salvo diverso accordo tra le Parti.

I signori YYYY e ZZZZ alla cessazione del presente Patto, o in caso di risoluzione, rescissione, scadenza del termine e qualsiasi altra ipotesi, non potranno, altresì, fare uso dei marchi, segni distintivi, della documentazione e delle brochure della Irinox Italia e della XXXX; né potranno, direttamente o indirettamente, sollecitare in qualsiasi modo i clienti della XXXX, o della XXXX Italia, ovunque essi siano, a far proposte di lavoro ai dipendenti, consulenti, collaboratori o agenti della XXXX e della XXXX Italia.



www.consulting3000.com

info@consulting3000.com

MILANO - ITALY

via Monti 8

20123

Tel. +39 (0)2 87167377

Fax +39 (0)2 70047188

PADOVA - ITALY

via Foscolo 18

35131

Tel. +39 (0)49 8364364

Fax +39 (0)49 8364364

Consultants & Lawyers in Italy

Ogni atto di concorrenza scaturito dall'inosservanza dei predetti obblighi, di cui la XXXX Italia venga a conoscenza, dà luogo al diritto di esigere dai signori YYYY e ZZZZ il pagamento di un penale di A\$ 100.000, salvo liquidazione del maggior danno.

11) SUCCESSIONE PER DECESSO

11.1 In caso di decesso dei signori YYYY e ZZZZ le parti convengono che le loro quote vengano devolute agli eredi legittimi.

11.2 La titolarità delle quote è indissolubilmente legata alle condizioni esposte nel presente Patto e la devoluzione agli eredi è vincolata dagli obblighi da esso derivanti.

12) UTILI

Ferma restando la previsione di cui all'art.4, che precede, i dividendi saranno ripartiti in relazione alle quote possedute da ogni parte pro quota.

13) LIBRI SOCIALI

Ogni parte ha il diritto di essere informata sull'andamento degli affari e delle attività della XXXX, nonché di consultare ed estrarre copia in ogni momento dei libri, registri e tutta la documentazione contabile della XXXX, che saranno tenuti presso le sedi sociali della stessa.

14) AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE

In caso di aumento del capitale sociale delle XXXX si osservano le disposizioni dello Statuto e si effettua lo stesso in base alle necessità finanziarie ed economiche della società XXXX. Tutte le Parti avranno, a seguito di tale aumento, diritto di sottoscrizione delle nuove quote in proporzione alle quote già possedute. Le nuove quote saranno parimenti vincolate dal presente Patto, quanto alla concessione dei particolari diritti e la soggezione ai particolari obblighi di cui nelle presenti disposizioni. Qualora le circostanze lo facessero ritenere opportuno, le Parti potranno prendere accordi per una diversa disciplina delle nuove quote. Le Parti si obbligano altresì a deliberare gli aumenti del capitale sociale con la maggioranza del 70% del capitale sociale.

15) INFORMAZIONI RISERVATE

Le parti del presente Patto sono tenute a non rivelare a terzi, anche dopo la sua risoluzione, qualsiasi notizia riguardante l'attività e/o l'organizzazione della XXXX, dei suoi Soci, della XXXX Italia o dei suoi soci, o altre notizie di carattere riservato sulla produzione e sui diritti di proprietà industriale, anche dopo la cessazione del presente Patto. Le Parti si impegnano altresì a non utilizzare tali segreti o notizie riservate per fini estranei al presente Patto; il presente obbligo si estende anche ad eventuali collaboratori e/o dipendenti delle Parti.

16) MODIFICAZIONI

Nessuna rinuncia o modifica al presente Patto avrà efficacia, se non sarà effettuata per iscritto e sottoscritta dalle Parti che si intendono vincolate ad esso.

17) DURATA

17.1 Il presente Patto rimarrà in vigore fino al momento in cui i signori YYYY e ZZZZ saranno soci.

17.2 In ogni caso, il presente Patto potrà essere risolto anche prima, a seguito dello scioglimento/estinzione della XXXX secondo le disposizioni dello Statuto, o in forza di legge.

18 RISOLUZIONE

18.1 Risoluzione automatica

Il presente Patto terminerà automaticamente:

- a) per comune accordo fra le Parti, in ogni momento;
- b) se l'Assemblea dei soci adotti una delibera di liquidazione che venga approvata dai Soci per lo scioglimento della XXXX, oppure se tutto o parte del patrimonio della XXXX sia sottoposto ad espropriazione o posto in altro modo sotto il controllo diretto di un qualsiasi governo; se la XXXX non sarà più in grado di pagare i propri debiti o se cederà il proprio patrimonio ai creditori; se venga nominato un curatore su tutta o una gran parte dell'azienda o dei beni;
- c) se una parte aderente al Patto venga posta in liquidazione o sia dichiarata insolvente o condannata a bancarotta oppure fallisca, o ammetta per iscritto di non essere in grado di pagare i debiti alla scadenza, o se venga nominato un curatore sui propri beni, o un tutore o curatore alla sua persona.

18.2 Il presente Patto sarà risolto per inadempimento:

- se una delle Parti non adempie alle obbligazioni previste a suo carico nel presente Patto, le altre parti avranno il diritto di risolverlo. Le parti non inadempiente, congiuntamente o disgiuntamente, daranno comunicazione scritta alla parte inadempiente della natura dell'inadempimento;
- se la parte inadempiente non adempirà entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il presente Patto potrà essere immediatamente risolto con comunicazione scritta dalle parti adempienti, salvo il risarcimento dei danni; se il presente Patto verrà risolto in base al presente articolo, allora la parte inadempiente sarà ritenuta "parte recedente", tenuta al risarcimento dei danni, e le parti non inadempienti saranno ritenute "parti non recedenti", e pertanto titolari del diritto al risarcimento del danno, incluse le spese legali.



www.consulting3000.com

info@consulting3000.com

MILANO - ITALY

via Monti 8

20123

Tel . +39 (0)2 87167377

Fax +39 (0)2 70047188

PADOVA - ITALY

via Foscolo 18

35131

Tel . +39 (0)49 8364364

Fax +39 (0)49 8364364

Consultants & Lawyers in Italy

19) CLAUSOLA PENALE

19.1 Fatto salvo quanto previsto all'art.11 per la violazione del patto di non concorrenza, qualora una delle parti non adempia alle obbligazioni poste a suo carico dal presente Patto, la stessa dovrà versare alle parti non inadempienti, una somma a titolo di penale, pari a A\$ 100.000, ferma restando la responsabilità per il maggior danno.

19.2 Per l'ipotesi di inadempimento agli obblighi previsti dall'art.5 che precede, sul diritto di prelazione dei soci, la parte inadempiente dovrà versare alle altre parti una somma pari al valore delle quote cedute a terzi, fatta salva comunque la prova del maggior danno.

20) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

20.1 Ogni controversia relativa all'esecuzione, interpretazione e risoluzione del presente Patto, compreso il risarcimento dei danni, sarà sottoposta alla decisione secondo equità di un Collegio di tre arbitri costituito e regolato dalle disposizioni del regolamento internazionale CCI. Tale collegio si costituirà a Parigi e gli atti dello stesso saranno redatti in lingua inglese.

20.2 Il Collegio renderà la sua decisione secondo la legge svizzera applicabile.

20.3 Alla decisione del Collegio le parti si impegnano a prestare piena e puntuale osservanza.

21) SPESE

Le spese del presente Patto e oneri relativi sono a carico di XXXX.

22) OBBLIGO DELLE PARTI

Le Parti si impegnano all'adempimento di quanto stabilito nel presente Patto e dichiarano che, oltre ai vincoli di ordine giuridico nascenti dalla stipulazione del Patto stesso, intendono assumere gli obblighi in esso contenuti e da esso derivanti, anche con efficacia ed impegno morale e d'onore.

23) INVALIDITA' DI CLAUSOLE

Qualora una clausola o una disposizione del presente patto sia invalida o inefficace, non comporterà invalidità, inefficacia o scioglimento del presente patto.

Partecipano e sottoscrivono il presente Patto:

XXXX Italia

YYYY

ZZZZ



www.consulting3000.com

info@consulting3000.com

MILANO - ITALY
via Monti 8
20123
Tel . +39 (0)2 87167377
Fax +39 (0)2 70047188

PADOVA - ITALY
via Foscolo 18
35131
Tel . +39 (0)49 8364364
Fax +39 (0)49 8364364

Consultants & Lawyers in Italy

ALLEGATO A

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA XXXX AUSTRALIA PTY LTD

ALLEGATO B

MANAGEMENT AGREEMENT TRA
XXXX AUSTRALIA PTY LTD E YYYY